

## IMU E TRIBUTI LOCALI

---

### ***Il mancato versamento della TASI***

di **Leonardo Pietrobon**

Per effetto di quanto stabilito **dall'articolo 9, comma 3 D.Lgs. n. 23/2011 la Tasi** deve essere versata in due rate di pari importo (50% ciascuna) alle seguenti scadenze fisse, quali:

1. la **prima rata di acconto, entro il 16.6;**
2. **e la seconda rata a saldo, entro il 16.12.**

Di conseguenza, superate tali scadenze, al pari di ogni altro tributo si realizza la condizione di omesso versamento per la quale è applicabile lo specifico regime sanzionatorio.

Sotto il profilo operativo **il versamento viene effettuato assumendo** a riferimento rispettivamente le **aliquote e le detrazioni previste per l'anno 2014**, per la prima rata, e **le aliquote e detrazioni previste per il 2015** dalla delibera comunale pubblicata sul sito Internet del MEF entro il 28.10.2015, **per la seconda rata**. Per quanto riguarda le delibere comunali di riferimento, l'articolo 1, comma 688, Legge di Stabilità 2014 dispone che i Comuni sono tenuti a inviare al MEF le delibere di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché il regolamento Tasi "entro il 21.10 dello stesso anno". Lo stesso riferimento normativo, prevede, che tali **delibere devono essere pubblicate sul sito internet del MEF entro il 28.10 dell'anno di riferimento**, stabilendo, inoltre che, in caso di mancata pubblicazione, la Tasi va calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni deliberate dal Comune per l'anno precedente.

Ancora, sotto il profilo generale, si ricorda che il **presupposto impositivo** della Tasi è rappresentato dal **possesso e/o dalla detenzione**, a qualsiasi titolo, di fabbricati, compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili come definiti ai fini Imu. Risultano, invece, **esclusi** in ogni caso le aree edificabili possedute e/o condotte da coltivatori diretti e Imprenditori Agricoli Professionali.

Per quanto riguarda **l'aspetto quantitativo**, ossia l'ammontare della Tasi dovuta, si ricorda che, seguendo la c.d. "**regola generale**", la stessa è determinata **applicando alla base imponibile Imu l'aliquota prevista per la tipologia di immobile** preso a riferimento e considerando le eventuali **detrazioni previste dalla delibera comunale**, come nel caso dell'abitazione principale. L'importo così determinato, va **rapportato al periodo e alla percentuale di possesso**.

Per quanto concerne il **versamento della Tasi**, lo stesso deve essere effettuato con le modalità previste per il versamento per l'Imu. In altri termini, quindi, il versamento deve essere effettuato tramite:

**a) modello F24**, utilizzando specifici codici tributi a seconda della tipologia di immobile a cui si riferisce il versamento. I codici tributo a cui si fa riferimento sono rispettivamente:

- **3958** per il versamento riferito **all'abitazione principale** e delle relative pertinenze;
- **3959** per il versamento riferito ai **fabbricati rurali** ad uso strumentale;
- **3960** per il versamento riferito alle **aree fabbricabili**;
- **3961** per il versamento riferito ad **altri fabbricati**.

**b) bollettino di c/c postale**, approvato con il D.M. 23.5.2014, che può essere presentato in forma cartacea ovvero utilizzando il canale telematico di Poste spa.

Sotto il profilo sanzionatorio, si ricorda che in caso di **omesso e/o tardivo versamento** è applicabile la **sanzione del 30%**.

Di conseguenza, i contribuenti che non hanno eseguito, in tutto o in parte, alla scadenza del 16.6.2015, o non eseguono, alla data del 16.12.2015 i versamenti in acconto sono soggetti a sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato.

È comunque possibile avvalersi del **ravvedimento operoso per la regolarizzazione della violazione tenendo presente le novità in vigore dal 2015**.

**Con riferimento all'applicazione della riduzione della sanzione nella misura pari ad 1/9, di cui alla lettera a-bis) dell'articolo 13 D.Lgs. n. 472/1997, l'Agenzia delle entrate, con la C.M. n. 9/E/2015, ha chiarito** che la previsione introdotta con la lettera a-bis) trova applicazione anche con riferimento a tributi diversi da quelli amministrati dall'Agenzia stessa. Rientrano nell'ambito applicativo della disposizione anche i tributi locali e regionali.

*Nella circolare è aggiunto, altresì, che “diversamente, le violazioni derivanti dall'omissione dei versamenti risultanti dalla dichiarazione - quali, ad esempio, il carente od omesso versamento a saldo o in acconto ai fini delle imposte sui redditi e dei tributi locali e regionali - non sono commesse mediante la dichiarazione in quanto, rispetto a questa, mantengono una propria autonomia. Sebbene, infatti, il loro ammontare sia determinato nella dichiarazione - o determinabile per quanto concerne alcuni tributi locali e regionali, quali ad esempio l'IMU e la TASI - le relative violazioni si perfezionano non già con la presentazione della dichiarazione bensì con l'inutile decorso del termine di scadenza del versamento. Per tali violazioni, pertanto, il dies a quo per il ravvedimento di cui alla lettera a-bis) decorre da tale momento e non dal termine per la presentazione della dichiarazione”.*

In base a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 165, L. n. 296/2006, per quanto riguarda i tributi locali “la **misura annua degli interessi** è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al **tasso di interesse legale**. Gli interessi sono calcolati con **maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili**. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data

*dell'eseguito versamento*". Nel caso in cui il Comune **non delibera si applica il tasso di interesse legale**.

In caso di **versamento superiore** al dovuto si ricorda che, in linea generale, **l'articolo 1, comma 724, L. 23.12.2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014)** prevede la possibilità di **presentare istanza di rimborso** al Comune. Su tale questione, si fa presente che alcuni Comuni (non tutti) riconoscono la possibilità di utilizzare **l'eccedenza di versamento in compensazione**.